



Commercializzazione diretta

Scheda informativa

Versione 1.0 del 22 novembre 2017

Cosa cambierà dal 1° gennaio 2018 a seguito della revisione totale della legge federale sull'energia?

- L'attuale remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC¹) sarà trasformata in un sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità con commercializzazione diretta.
- Al più tardi a partire dal 1° gennaio 2020, i gestori di impianti di potenza pari o superiore a 500 kW che ricevono già una RIC e i gestori di impianti di potenza pari o superiore a 100 kW ammessi ex novo a beneficiare del sistema di promozione dovranno essi stessi vendere la loro elettricità sul mercato.
- La promozione viene mantenuta fino alla scadenza della durata della remunerazione. I produttori possono contare su un'ampia sicurezza d'investimento ma sono anche incentivati a orientarsi ai segnali del mercato a breve termine e a stimare la propria immissione con la massima precisione possibile.
- Per gli impianti non in regime di commercializzazione diretta resta operativo il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

1. Domande e risposte sulla commercializzazione diretta

1.1. Come funziona la commercializzazione diretta?


«Commercializzazione diretta» significa che i produttori aventi impianti che beneficiano della remunerazione per l'immissione in rete di energia sono essi stessi responsabili della vendita dell'energia elettrica:

- I produttori devono trovare autonomamente un acquirente disposto a ritirarla alle condizioni più vantaggiose.
- Per il plusvalore ecologico dell'energia elettrica i produttori ricevono un premio per l'immissione di elettricità corrisposto dall'organo di esecuzione (finora Swissgrid).

¹ L'acronimo RIC continuerà a venir utilizzato pur riferendosi al nuovo sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità in rete.



Figura 1: Rimunerazione con commercializzazione diretta



Come indicato nella figura 1, il premio per l'immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di remunerazione determinante per il rispettivo tipo di tecnologia (linea rossa) e il prezzo di mercato di riferimento (linea blu). Se riesce a immettere l'elettricità nella rete a un prezzo di ritiro (linea nera) superiore al prezzo di mercato di riferimento, il gestore beneficia di un introito maggiore che nel caso di una RIC senza commercializzazione diretta. Se invece immette a un prezzo inferiore al prezzo di mercato di riferimento, beneficia di introiti minori che nel caso di una RIC senza commercializzazione diretta.

I produttori in regime di commercializzazione diretta sono in linea di principio liberi di commercializzare essi stessi direttamente l'energia elettrica. Poiché nella commercializzazione dell'energia elettrica devono anche essere comunicati i piani previsionali² ed essere rispettate altre modalità, è prevedibile che la maggior parte dei produttori affiderà la commercializzazione a un terzo specializzato (cosiddetto commercializzatore diretto). Il rapporto tra il produttore e il suo commercializzatore diretto è disciplinato dal diritto privato.

Queste precisazioni valgono soltanto per gli impianti con remunerazione per l'immissione in rete di energia (RIC) e non per gli impianti che beneficiano di una remunerazione unica o di un finanziamento dei costi supplementari (FCS).

1.2. Ci saranno cambiamenti per quanto riguarda la remunerazione di cui beneficio?

La remunerazione per l'immissione di energia elettrica resta mediamente immutata. Qualità delle previsioni e produzione adeguata al mercato sono però ricompensate con la possibilità di conseguire introiti più elevati che nel caso di una remunerazione fissa per l'immissione di energia elettrica.

Il tasso di remunerazione e la durata della remunerazione per i gestori di impianti che ricevevano una remunerazione già prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'energia restano invariati. Nella commercializzazione diretta non viene però corrisposto il tasso di remunerazione, ma solo il premio per l'immissione di elettricità, completato dal ricavo dalla vendita di energia elettrica.

1.3. Chi deve passare alla commercializzazione diretta? Quando?

Al più tardi dal 1° gennaio 2020 i gestori dei grandi impianti RIC dovranno essi stessi vendere l'energia elettrica prodotta. Ciò riguarda:

- i gestori di impianti di potenza pari o superiore a 500 kW che a fine 2017 ricevono già una RIC;
- i gestori di impianti di potenza pari o superiore a 100 kW che a partire dal 2018 sono ammessi nel sistema RIC.

² Presunta immissione in rete di energia elettrica dell'impianto ogni 15 minuti per il giorno successivo.



Il passaggio anticipato è possibile per la fine del trimestre, ma non può essere annullato. La prima data utile per il cambio è il 1° aprile 2018.

1.4. Chi può passare volontariamente alla commercializzazione diretta?

Indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto, ogni gestore di un impianto nel sistema RIC ha la facoltà, se lo desidera, di passare alla commercializzazione diretta a fine trimestre. Un simile cambio è definitivo e **non** può essere annullato. Affinché l'impianto possa essere inserito nel nuovo gruppo di bilancio è necessario un dispositivo per la misurazione del profilo di carico o un contatore intelligente (smart meter).

1.5. Cosa devo fare per passare alla commercializzazione diretta?

Delle procedure si occupa l'organo di esecuzione (Swissgrid). Esso deve essere informato tre mesi prima del passaggio. In caso di domande concernenti la procedura occorre rivolgersi all'organo di esecuzione (cfr. dati di contatto sottostanti).

1.6. Cosa succede a livello di remunerazione finché non sono nel regime di commercializzazione diretta?

I gestori degli impianti senza commercializzazione diretta ricevono come adesso dall'organo di esecuzione l'intero tasso di remunerazione risultante dalla somma tra il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di riferimento del mercato. Le procedure di tecnica di bilancio riguardanti l'impianto vengono svolte come adesso dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

1.7. Cos'è l'indennità di gestione?

I produttori nella commercializzazione diretta, o in loro rappresentanza i commercializzatori diretti, assumono in futuro la responsabilità per il bilancio della propria immissione. I costi di commercializzazione connessi, ad esempio quelli per la realizzazione dei piani previsionali e l'energia di compensazione, sono indennizzati con un'indennità di gestione per kWh. Poiché gli oneri per la commercializzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili variano a seconda della tecnologia utilizzata (in particolare in base alla diversa pronosticabilità), varia l'entità dell'importo dell'indennità di gestione.

In futuro l'ammontare del corrispettivo potrà essere adeguato tenendo conto dei costi di commercializzazione, dei costi per l'energia di compensazione e dello sviluppo del mercato dei commercializzatori diretti. L'importo deve coprire i costi effettivi, ma non deve comportare una remunerazione eccessiva.

Soltanto gli impianti RIC in regime di commercializzazione diretta beneficiano dell'indennità di gestione. Essa è corrisposta ai produttori unitamente al premio per l'immissione di elettricità. Gli impianti che beneficiano del finanziamento dei costi supplementari (FCS) e gli impianti RIC che immettono elettricità al prezzo di mercato di riferimento non ricevono l'indennità di gestione. Anche i fornitori di energia che ritirano l'energia elettrica dagli impianti FCS non hanno diritto all'indennità di gestione.

1.8. Qual è lo scopo della commercializzazione diretta?

La commercializzazione diretta permette di integrare meglio nel mercato l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sostenendo in tal modo una produzione di energia elettrica commisurata al fabbisogno. Ciò contribuisce a una maggiore stabilità della rete e dunque a una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento. Buone previsioni di produzione come pure un impiego dello stoccaggio, del controllo o della regolazione a vantaggio della rete sono ricompensati in modo adeguato. Ad esempio, ne può risultare l'incentivo a effettuare una sottoregolazione dell'impianto in caso di sovrapproduzione nella rete (prezzi negativi) oppure, mediante un accumulatore, a spostare l'immissione in orari ad alto carico.



2. Ulteriori informazioni

Domande concernenti la procedura di passaggio: organo di esecuzione (fino al 31 dicembre 2017 ancora Swissgrid)

E-mail: kev-hkn@swissgrid.ch, tel.: +41 848 014 014

Domande sulla commercializzazione diretta: UFE

E-mail: contact@bfe.admin.ch, tel.: +41 58 462 56 11